

**PN METRO PLUS E CITTÀ MEDIE SUD 2021-2027**

**TO4.4.11.2.A – IMPATTO**

**CUP MASTER - C18D24000000004**

**ALLEGATO 6**

**Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000**

**attestante il rispetto del principio “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852**

Il presente allegato deve essere compilato e firmato digitalmente
dal soggetto proponente / capofila

Il sottoscritto \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Legale Rappresentante di

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Codice fiscale\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Partita IVA\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, avente sede legale a \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ in Via/Piazza \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_, PEC \_\_\_\_\_\_\_\_, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione falsa o comunque non corrispondente al vero (art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000), ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 e ss.mm.ii.

# DICHIARA

* che la realizzazione del progetto denominato \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ è coerente con i principi e gli obblighi specifici del “Do No Significant Harm” (DNSH) di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 e del PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027;
* l'esclusione di iniziative potenzialmente dannose, in prima istanza, riconducibili ai settori indicati nell'allegato V del Regolamento per il Fondo InvestUE (Reg.UE n. 523/2021)[[1]](#footnote-0);



* riguardo macchinari, impianti, attrezzature e dispositivi elettrici ed elettronici, saranno privilegiate le migliori e più ecocompatibili tecnologie disponibili (BAT)
* Gli investimenti in attività di ricerca e innovazione sono rivolti a ricerche il cui risultato è neutrale tecnologicamente (technological neutrality) nella sua applicazione

Luogo e data \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Il Legale Rappresentante

 (*Firma digitale*)

1. Ai sensi dell’articolo 6, comma 4, lettera b), del decreto ministeriale 10 febbraio 2022, si ritengono non garantire il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali o principio DNSH (“Do no significant harm”), come definito all’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, e non possono, pertanto, beneficiare delle agevolazioni previste dal predetto decreto, qualora pertinenti ai programmi proposti, le attività, individuate nella lista di cui all’Allegato V, sezione B), del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017. La lista delle attività di cui al predetto Allegato V, sezione B) è di seguito riportata: 1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani; 2) nel settore delle attività di difesa, l’utilizzo, lo sviluppo o la fabbricazione di prodotti o tecnologie vietati dal diritto internazionale applicabile; 3) prodotti e attività connessi al tabacco (produzione, distribuzione, trasformazione e commercio); 4) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa: ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi; le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione; attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l’approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche; 5) gioco d’azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software); 6) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media; 7) attività che comportano l’uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici1 ; 8) attività di sviluppo immobiliare, quale attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi 1 GU L 222 del 24.8.1999, pag. 31. specifici del programma InvestEU di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all’allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare; 9) attività finanziarie quali l’acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all’alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping); 10) attività proibite dalla legislazione nazionale applicabile; 11) smantellamento, gestione, adeguamento o costruzione di centrali nucleari; 12) investimenti connessi all’estrazione mineraria o all’estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all’estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a: a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili; b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento; c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio; d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell’UE; 13) investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L’esclusione non si applica agli investimenti destinati a: a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l’unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall’attività in questione; b) discariche esistenti, per garantire l’uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari; 14) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L’esclusione non si applica agli investimenti destinati all’ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica; 15) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L’esclusione non si applica agli investimenti destinati a: a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili; b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto [↑](#footnote-ref-0)